

Spett.li
Clienti
Loro Sedi

Modena, li 20 Marzo 2020

OGGETTO: Decreto Legge 17.03.2020 n. 17 (c.d. “Cura Italia”) – misure urgenti per far fronte all'emergenza COVID 19

Con il D.L. 17.03.2020 n. 18 è stato emanato il decreto c.d. “Cura Italia”, in vigore dal giorno stesso di pubblicazione in G.U. Di seguito si trasmette una sintesi delle principali novità.

SOGGETTI	DESCRIZIONE
<p style="text-align: center;">Elenco soggetti che beneficiano della sospensione fino al <u>30.04.2020</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Imprese turistico - ricettive- Agenzie di viaggio, Tour Operator- Palestre, piscine e centri sportivi- Sale da concerto, cinema, teatri, discoteche, sale da ballo, night-club, sale da gioco e biliardi;- Soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;- Soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;- Soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e <i>pub</i>;- Soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e	<p>Per le imprese con sede nel territorio dello Stato e di seguito elencate è <u>prevista la sospensione dal 02.03.2020 fino al 30.04.2020</u> dei seguenti adempimenti:</p> <ul style="list-style-type: none">– versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato;– adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL per l'assicurazione obbligatoria;– versamento Iva mese di marzo 2020;– versamento Saldo IVA 2019 (per differimento vedi scadenze indicate in seguito). <p>Si ricorda che quanto già versato <u>non</u> è rimborsato.</p> <p><i>Effettuazione dei versamenti sospesi</i></p> <p>I versamenti sospesi sono effettuati senza sanzioni e interessi alle scadenze:</p> <ul style="list-style-type: none">- 31.05.2020 in un'unica soluzione;- Rateizzo in max 5 rate mensili di pari importo a decorrere da

<p>monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;</p> <ul style="list-style-type: none">- Soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l'infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;- Soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;- Aziende termali di cui alla L. 24.10.2000 n. 323 e centri per il benessere fisico;- Soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;- Soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;- Soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e <i>ski-lift</i>;- Soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;- Soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;- Soggetti che svolgono attività di	<p>maggio 2020.</p> <p>N.B. Se il datore di lavoro/committente sospende il versamento della contribuzione, tuttavia contemporaneamente opera la trattenuta della quota a carico del lavoratore, allora è obbligato a versare la trattenuta alle ordinarie scadenze.</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Burani & Lancellotti
COMMERCIALISTI ASSOCIATI
Modena

<p>guida e assistenza turistica; - ONLUS iscritte negli appositi registri, organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome, associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall'art. 5 co. 1 del DLgs. 117/2017.</p>	
<p>Soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione con ricavi/compensi nel 2019 fino a 2 milioni di euro <u>NON</u> ricompresi nel precedente elenco</p>	<p>Sono stati sospesi i versamenti che scadono nel periodo compreso tra l'08.03.2020 e il 31.03.2020, relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none">- ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/73- trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituto d'imposta;- IVA- Saldo IVA 2019 (per differimento vedi scadenze indicate successivamente);- contributi previdenziali e assistenziali- premi INAIL per l'assicurazione obbligatoria. <p><i>Effettuazione dei versamenti sospesi</i></p> <p>I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:</p> <ul style="list-style-type: none">- in un'unica soluzione entro il 31.05.2020 (termine che, cadendo di domenica, slitta al 01.06.2020);- mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di maggio 2020. <p>Si ricorda che quanto già versato <u>non</u> viene rimborsato.</p> <p>N.B. Se il datore di lavoro/committente sospende il versamento della contribuzione, tuttavia contemporaneamente opera la trattenuta della quota a carico del lavoratore allora è obbligato a versare la trattenuta</p>

	alle ordinarie scadenze.
Soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione con ricavi/compensi nel 2019 superiori a 2 milioni di euro e <u>NON</u> ricompresi nel precedente elenco	È prevista una proroga generalizzata al 20.03.2020 per tutti versamenti fiscali scaduti il 16.03.2020.
Soggetti con ricavi/compensi non superiori a € 400.000,00 nel 2019	<p>In materia di redditi di lavoro autonomi e provvigioni, i soggetti residenti nel territorio dello Stato possono scegliere di non subire le ritenute d'acconto sui ricavi o compensi percepiti dal 17.03.2020 al 31.03.2020; ergo i professionisti e imprenditori possono percepire i ricavi/compensi al lordo delle ritenute fiscali.</p> <p>L'opzione è esercitabile a condizione che mese precedente i medesimi soggetti non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.</p> <p>La sospensione non riguarda il versamento delle ritenute (effettuate dai sostituti di imposta) ma l'effettuazione delle ritenute.</p> <p><i>Come esercitare l'opzione:</i></p> <p>I soggetti interessati devono rilasciare al sostituto d'imposta un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che i compensi e i ricavi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della disposizione in esame;</p> <p><i>Versamento ritenute:</i></p> <p>I percettori delle somme dovranno provvedere a versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate, senza applicazione di sanzioni e interessi:</p> <ul style="list-style-type: none">- in un'unica soluzione entro il 31.5.2020- oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di maggio 2020.

Botteghe e Negozi	<p><i>Credito di imposta del 60%</i> dell'ammontare del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020 a favore dei soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione</p> <ul style="list-style-type: none">- Immobili di categoria catastale C/1- Credito utilizzabile in compensazione F24- NON si applica alle attività di commercio identificate come essenziali (farmacie, parafarmacie, generi alimentari etc.).
Premio lavoratori dipendenti	<p><i>Bonus di € 100</i> a favore dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati con reddito complessivo non superiore a € 40.000 quali durante l'emergenza COVID-19 hanno continuato a prestare servizio nella propria sede di lavoro nel mese di marzo 2020;</p> <p>Il premio è attribuito in via automatica a partire dalla retribuzione di aprile, è rapportato al numero di giorni di lavoro svolti presso la propria sede e non concorre alla formazione della base imponibile</p> <p>I <i>sostituti</i> recuperano il premio attraverso l'istituto della compensazione in F24.</p>
Versamento saldo IVA 2019	<p>È possibile differire il versamento del saldo IVA 2019 al:</p> <ul style="list-style-type: none">- <u>30.06.2020</u> con una maggiorazione delle somme da versare e degli interessi dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al 20.3.2020;- <u>30.07.2020</u>, maggiorando le somme da versare, comprensive della suddetta maggiorazione, dell'ulteriore maggiorazione dello 0,4%.
SOSPENSIONE GENERALE di alcuni <i>adempimenti tributari</i> fino al 30.06.2020	<p><u>Adempimenti tributari</u> con scadenza compresa tra l' 08.03.2020 e 31.05.2020;</p> <p>Nello specifico sono sospesi fino al 30.06.2020, senza applicazione di sanzioni e interessi, gli adempimenti tributari relativi alla presentazione di:</p>

	<ul style="list-style-type: none">- Dichiarazione IVA relativa al 2019 (modello IVA 2020) ;- Modello TR per il primo trimestre 2020;- Esterometro primo trimestre 2020;- Comunicazioni periodiche IVA primo trimestre 2020 (c.d. LIPE)- Modelli Intrastat mese di febbraio, marzo e aprile nonché quelli relativi al primo trimestre.
Fondo centrale di garanzia per le PMI	<p>A sostegno della liquidità le micro, piccole e medie imprese possono accedere al Fondo di Garanzia per le PMI gratuitamente;</p> <p>La valutazione per l'accesso al fondo è effettuata esclusivamente sul <i>modulo economico finanziario</i> <u>con esclusione del modulo "andamentale"</u>;</p> <p>Sono ammissibili alla garanzia del fondo <i>nuovi finanziamenti a 18 mesi</i> di importo non superiore ad € 3.000,00 a favore di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni previa presentazione di un'autocertificazione attestante i danni subiti dall'emergenza Covid-19.</p> <p>In favore di tali soggetti beneficiari l'intervento del Fondo è concesso gratuitamente.</p>
Sostegno finanziario alle PMI <u><i>Moratoria</i></u>	<p>Per le microimprese e le piccole e medie imprese che alla data di entrata in vigore del decreto avevano ottenuto prestiti o linee di credito da banche o altri intermediari si prevede che per:</p> <ul style="list-style-type: none">- Linee di credito esistenti alla data del 29.02.2020 non possono essere revocate fino alla data del 30.09.2020;- La restituzione dei prestiti non rateali con scadenza anteriore al 30.09.2020 è rinviata fino alla stessa data e alle stesse condizioni, senza l'aggravio di costi;- Mutui e finanziamenti con rimborso rateale sono sospesi fino al 30.09.2020. gli eventuali oneri amministrativi restano a carico dell'intermediario creditore. <p>Le imprese devono autocertificare di aver subito una carenza di liquidità quale conseguenza dell'emergenza Covid-19.</p>

Scadenza del 31.03.2020 confermata	<p>È confermata la scadenza del 31.03.2020 relativa a:</p> <ul style="list-style-type: none">- trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche 2020 rilevanti per la predisposizione delle dichiarazioni dei redditi precompilate relative al 2019;- <u>consegna ai contribuenti-sostituiti delle Certificazioni Uniche 2020</u>, nonché delle altre certificazioni del sostituto d’imposta relative al 2019 (modelli CUPE, certificazioni in forma libera);- trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi agli oneri deducibili e detraibili sostenuti nel 2019.
Atti impositivi sospesi	<p>Dal 08.3.2020 al 31.5.2020 sono sospesi i termini relativi alle attività di:</p> <ul style="list-style-type: none">- liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso da parte degli enti impositori; <p>In conseguenza di ciò, la norma dispone una proroga per l’attività degli enti impositori che si concretizza in un differimento al 31.12.2020 dei termini di accertamento relativi al periodo di imposta 2015.</p> <p>Sospesi inoltre i termini di versamento per gli <u>accertamenti esecutivi</u>:</p> <ul style="list-style-type: none">- accertamenti emessi in materia di imposte sui redditi, IVA e IRAP e tributi locali, nonché gli avvisi di addebito Inps. <p><i>Effettuazione dei versamenti fiscali sospesi:</i></p> <p>I versamenti vanno eseguiti entro il mese successivo al termine di sospensione, entro il 30.6.2020.</p> <p>N.B. <u>Non dovrebbero essere sospesi</u> i termini di versamento delle rate da dilazione, che di norma il contribuente domanda all’Agente della riscossione quando il credito gli è stato affidato.</p> <p>Esempio: avviso di accertamento esecutivo notificato il 17.01.2020, pagamento entro 60 giorni. Originaria scadenza 17.03.2020, con la sospensione dei termini il pagamento va eseguito entro il 30.06.2020.</p>

Atti impositivi <u>NON</u> sospesi	<p>Seguono i <u>termini ordinari</u> di versamento i seguenti atti impositivi:</p> <ul style="list-style-type: none">- avvisi di recupero dei crediti d'imposta;- accertamenti con adesione stipulati prima dell'accertamento, quindi durante la verifica fiscale;- avvisi di liquidazione (esempio, prima casa, piccola proprietà contadina, riqualificazione atti, dichiarazioni di successione);- accertamenti ai fini dell'imposta di registro.
Sospensione termini di versamento CARTELLE DI PAGAMENTO	<p>Dal 08.3.2020 al 31.05.2020 sono sospesi i termini di versamento per le cartelle di pagamento,</p> <p><u>Non</u> sono invece sospesi i termini di pagamento inerenti a intimazioni di pagamento, comunicazioni preventive di ipoteca o di fermo.</p> <p><u>Non dovrebbero essere sospesi</u> i termini di versamento delle rate da dilazione delle somme iscritte a ruolo (Agenzia delle Entrate-Riscossione).</p> <p><i>Effettuazione dei versamenti fiscali sospesi:</i> I versamenti vanno eseguiti entro il mese successivo al termine di sospensione, entro il 30.6.2020.</p> <p>Esempio: cartella di pagamento notificata il 17.01.2020, pagamento entro 60 giorni. Originaria scadenza 17.03.2020, con la sospensione dei termini il pagamento va eseguito entro il 30.06.2020.</p>
Rottamazione TER Saldo e Stralcio	<p>Pagamento della rata scaduta il 28.02.2020 è <i>differito al 31.05.2020</i>;</p> <p>Rata da saldo e stralcio in scadenza il 31.03.2020 <i>differita al 31.05.2020</i>.</p>
Avvisi Bonari	<p>Nessuna sospensione, tutte le somme e le rate di dilazione vanno eseguiti alle <i>scadenze ordinarie</i>.</p>

Erogazioni liberali	<p>Le erogazioni liberali in denaro e in natura effettuate dai soggetti titolari di reddito di impresa a sostegno delle misure a contrasto dell'emergenza Covid-19 sono <i>deducibili</i> dal reddito di impresa.</p> <p>I beni ceduti gratuitamente non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.</p> <p>Inoltre, anche ai fini <u>Irap</u> le erogazioni sono deducibili nell'esercizio in cui avviene il versamento.</p>
Mutui prima casa	<p>Disposta la sospensione delle rate dei mutui sulla prima casa per le partite iva, compresi i lavoratori autonomi e professionisti.</p> <p>La misura resterà in vigore per 9 mesi ed è subordinata alla presentazione di una <i>autocertificazione</i> con la quale si attesta di aver perso, in un trimestre successivo al 21.02.2020 oltre il 33% del proprio fatturato rispetto all'ultimo trimestre 2019.</p> <p>Nessun obbligo di presentare l'Isee. In attesa delle disposizioni attuative.</p>
Spese di sanificazione	<p>Previsto un <i>credito di imposta del 50%</i> a favore dei soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti e strumenti.</p> <ul style="list-style-type: none">- Agevolazione per il periodo di imposta 2020- nella misura del 50% su un tetto massimo di spesa di € 20.000.
Bonus pubblicità	<p>Per il triennio 2020-2022, il credito di imposta riconosciuto per gli investimenti pubblicitari nell'editoria si applicherà nella misura unica del 30%; scompare il criterio incrementale.</p>
Approvazione del BILANCIO d'ESERCIZIO	<p>È consentito a tutte le società di convocare l'assemblea di approvazione del bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio</p>

	<p>sociale.</p> <p><i>Spa, Sapa, Srl</i> e società cooperative possono prevedere:</p> <ul style="list-style-type: none">- voto elettronico o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, anche in deroga alle disposizioni statutarie;- che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto;- la on necessità, anche se previsti, che il presidente, il segretario o il notaio si trovino nello stesso luogo.- <i>Srl</i> possono consentire che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.
<p style="text-align: center;">Trattamento Cassa Integrazione Ordinaria - CIGO</p>	<p>I datori di lavoro che nel 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza Coronavirus hanno la possibilità di richiedere il trattamento ordinario di integrazione salariale per periodi decorrenti dal 23.02.2020 e per una durata massima di 9 settimane, e comunque entro il mese di agosto 2020.</p> <p>La domanda va presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello a cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.</p> <p>Le aziende non dovranno osservare :</p> <ul style="list-style-type: none">- L'obbligo di stipula di accordo sindacale previsto dall'art. 14 del DLgs. 148/2015 fatta salva l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto, che devono essere svolti in via telematica entro i 3 giorni successivi a quello della comunicazione preventiva;- i termini di presentazione fissati in genere, entro il termine di 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa
<p style="text-align: center;">CIGO e Cassa integrazione straordinaria</p>	<p>Viene riconosciuto alle aziende che alla data del 23.2.2020 hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, la possibilità di presentare domanda di concessione del trattamento di</p>

	<p>CIGO in deroga.</p> <p>Il trattamento di CIGO sospende e sostituisce il trattamento di integrazione straordinario già in corso, può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari delle integrazioni salariali straordinarie a totale copertura dell'orario di lavoro ed è subordinata alla sospensione degli effetti della concessione della CIGS precedentemente autorizzata.</p>
Assegno ordinario	<p>I datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale che alla data del 23.02.2020 hanno in corso un assegno di solidarietà, possono presentare domanda di concessione dell'assegno ordinario, per un periodo massimo di 9 settimane</p>
Cassa integrazione in deroga	<p>Le Regioni e le Province autonome possono riconoscere trattamenti di <i>CIG in deroga</i> in favore dei datori di lavoro del settore privato, inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti per i quali non trovano applicazione le tutele in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro.</p> <p>I trattamenti di CIG in deroga vengono riconosciuti: per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a 9 settimane; previo accordo che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro.</p> <p><i>L'accordo sindacale non è richiesto per i datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti.</i></p> <p>L'INPS provvederà quindi all'erogazione delle prestazioni in questione, previa verifica del rispetto dei limiti di spesa.</p>
Professionisti - casse di previdenza private	<p>Per gli enti privati di previdenza obbligatoria è prevista la possibilità di intraprendere in via eccezionale iniziative specifiche di assistenza ai propri iscritti che si trovino in condizioni di quarantena o di isolamento o che abbiano subito una comprovata riduzione della propria attività professionale per effetto delle prescrizioni del Dipartimento di</p>

	<p>prevenzione dell'azienda sanitaria competente.</p> <p>Si consiglia di monitorare i siti e le comunicazioni degli enti stessi.</p>
<p>Indennità per lavoratori dipendenti, autonomi, collaboratori e professionisti</p>	<p><i>Indennità di 600,00 euro per il mese di marzo 2020, non soggetta a IRPEF, alle seguenti categorie di soggetti:</i></p> <ul style="list-style-type: none">• <i>liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23.2.2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di co.co.co attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie</i>• <i>lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali INPS (artigiani; commercianti; coltivatori diretti, coloni e mezzadri), non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;</i>• <i>lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra l'1.1.2019 e il 17.3.2020; non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente al 17.3.2020.</i>• <i>operai agricoli a tempo determinato che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo, non titolari di pensione.</i> <p>Le indennità non sono tra esse cumulabili e non sono riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza.</p> <p>Tale indennità verrà erogata dall'INPS, previa domanda del contribuente. INPS pubblicherà successivamente le modalità operative per presentare domanda.</p>
<p>Domande di disoccupazione</p>	<p>Il termine di presentazione della domanda di disoccupazione agricola di competenza 2019 è fissato al 01.06.2020;</p> <p>Ampliato inoltre il termine di presentazione delle domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL da 68 a 128 giorni;</p> <p>Sono infine ampliati di 60 giorni i termini per la presentazione della domanda di incentivo all'autoimprenditorialità e per la comunicazione</p>

	<p>del reddito annuo previsto in caso di svolgimento di attività di lavoro subordinato o autonomo.</p>
Congedo speciale	<p>È stato previsto un congedo speciale per i genitori (anche affidatari) lavoratori dipendenti del settore privato, quelli iscritti alla Gestione separata INPS e i lavoratori autonomi iscritti all'INPS <u>fruibile dal 5.3.2020</u>.</p> <p><i>Durata massima del congedo 15 giorni previsto per i figli di età non superiore ai 12 anni.</i></p> <p>La fruizione del congedo è alternativa tra i genitori: la madre o il padre ne potranno fruire solo se l'altro genitore non sia beneficiario di altri strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o non sia disoccupato o non lavoratore.</p> <p>Ferma restando l'estensione della durata dei permessi retribuiti, il limite di età di 12 anni non opera in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi della L. 104/92, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.</p>
Divieto di licenziamento	<p>Da 17.03.2020 e per 60 giorni, è precluso l'avvio di procedure di licenziamento collettivo (con sospensione delle procedure pendenti avviate successivamente al 23.2.2020) e dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo (art. 3 della L. 604/66).</p>
Prestazioni Inail	<p>Sospensione dal 23.02.2020 al 01.06.2020:</p> <ul style="list-style-type: none">- dei termini di decadenza e di prescrizione relativi alle richieste di prestazioni erogate dall'INAIL;- dei termini previsti per la revisione della rendita su domanda del titolare o dell'INAIL (in scadenza nel predetto periodo). <p>Il contagio da COVID-19 avvenuto in occasione di lavoro costituisca</p>

Burani & Lancellotti
COMMERCIALISTI ASSOCIATI
Modena

	infortunio sul lavoro.
Permessi L. 104/92	Incremento di ulteriori complessivi 12 giorni di permesso, fruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.
Lavoro agile	<p>Ai lavoratori dipendenti affetti da grave disabilità si riconosce:</p> <ul style="list-style-type: none">- il diritto a svolgere, la prestazione di lavoro in modalità agile (artt. 18 - 23 della L. 81/2017), ove ciò sia compatibile con le caratteristiche della prestazione;- il diritto di precedenza nell'attivazione delle richieste di lavoro agile ai lavoratori del settore privato; <p>Fino al 30.04.2020, il periodo di assenza per i lavoratori in condizioni di disabilità grave o esposti a specifiche condizioni di rischio è equiparato al ricovero ospedaliero.</p>
Quarantena	<p>La quarantena viene equiparata alla malattia.</p> <p>Per il <i>lavoratore del settore privato</i> il periodo trascorso in quarantena dovuto a COVID-19 viene gestito come malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e, inoltre, non è computabile ai fini del comparto.</p> <p><u>Gli oneri a carico del datore di lavoro e dell'Istituto previdenziale sono posti a carico dello Stato.</u></p>

Lo Studio restando a disposizione per qualunque chiarimento o approfondimento si rendesse necessario, porge cordiali saluti.

Burani & Lancellotti
COMMERCIALISTI ASSOCIATI

